



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
FERMO**

1

(APPROVATO IN CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 29/07/2020)

CAPO I

Affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo

Art.1

Oggetto e ambito applicativo

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente regolamento i componenti degli organismi di controllo interno e dell'organo indipendente di valutazione, se previsti.

Art.2

Principi di riferimento

L'Ordine/Il Collegio procede al conferimento di incarichi professionali individuali, anche di natura occasionale, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dall'Ente.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

L'Ordine/Il Collegio conferisce incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dal Consiglio, nel limite delle spese consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:

- corrispondenza tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento all'Ordine. In particolare tale oggetto deve essere conforme ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio, accertata preliminarmente mediante verifica della assenza delle specifiche professionalità richieste o dell'impossibilità oggettiva ad utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
- la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- la determinazione preventiva della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso;
- la pubblicazione sul sito internet dell'Ente del conferimento degli incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso pattuito, quale presupposto, ove stabilito dalla legge, di efficacia delle obbligazioni assunte e di legittimità del conferimento dell'incarico.

Art. 4

Tipologia degli incarichi

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono da considerarsi **incarichi di collaborazione autonoma** tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:

- **incarichi di studio:** si intendono le attività di studio svolte nell'interesse dell'Ente corredate obbligatoriamente dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività o progetti specifici dell'Ente;
- **incarichi di ricerca:** si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Ente;
- **incarichi di consulenza:** si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti quali, a titolo esemplificativo:
 - a) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - b) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- **incarichi di natura occasionale:** si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, una attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine.

Gli incarichi di collaborazione, sia occasionale, sia professionale, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma di interventi. Gli incarichi di collaborazione autonoma non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare ed elevata professionalità.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

L'Ordine/Il Collegio, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul sito internet (www.ordineingegneri.fermo.it), o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

Nell'avviso, approvato con determinazione dal RUP, sono evidenziati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'incarico;
- i titoli di studio, gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico, la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione con il committente) ed il termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita;
- il compenso previsto, al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali se predeterminato dall'Ente, o in alternativa la spesa massima preventivata per la realizzazione dell'incarico, rispetto al quale ciascun professionista indicherà il compenso richiesto (al lordo di oneri fiscali, assistenziali e

previdenziali), che non potrà essere superiore alla spesa massima prevista dall'ente, nonché le altre eventuali informazioni correlate;

- le modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell'offerta economica);
- l'indicazione del responsabile di procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei "curricula" e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, viene stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure e, comunque, non è mai inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione a particolari motivazioni e all'urgenza, detto termine può essere abbreviato a 7 giorni.

Le domande, cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, devono contenere tutte le informazioni richieste dall'avviso e dovranno essere inoltrate alla Segreteria dell'Ordine/Collegio con le modalità e nei termini indicati nell'avviso stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ente rispetto alla prestazione da svolgere;
- aver assolto con puntualità e diligenza agli incarichi precedentemente affidati dall'Ente.

Nel caso in cui gli incarichi retribuiti di cui al presente regolamento siano conferiti a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ciò non potrà essere effettuato prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. A tal fine, prima dell'espletamento della procedura comparativa ovvero prima del conferimento diretto dell'incarico, l'Ordine/Collegio metterà a disposizione dei soggetti interessati il relativo modello di dichiarazione ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 (**cf. Allegato**).

Restano **esclusi** i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

Gli incarichi retribuiti a cui fa riferimento la norma sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono **esclusi** i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) **da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.**

La deroga all'obbligo di ottenere il beneplacito, però, non significa che l'incarico possa essere assunto: le cause preclusive continuano a sussistere e non sono assumibili, ad esempio, gli incarichi che presentano una situazione di conflitto d'interesse; sono, inoltre, preclusi gli incarichi, rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto d'impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, nel caso in cui l'ente intenda conferire incarichi retribuiti a professori universitari a tempo pieno, occorrerà effettuare una verifica dei regolamenti dell'amministrazione di appartenenza, vigenti al momento del conferimento dell'incarico; il comma 7 dell'articolo 53, infatti, prescrive che gli atenei adottino regolamenti per disciplinare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedura comparativa

L'Ordine/Collegio, anche attraverso una commissione appositamente costituita, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico professionale di cui al presente Regolamento, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione professionale riferibile allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- eventuali riduzioni della tempistica di realizzazione dell'attività professionale;
- eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Ente.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Ordine/Collegio può definire ulteriori criteri di selezione.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'avviso potrà prevedere oltre al colloquio, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

Gli esiti della procedura comparativa sono pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 7

Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Consigliere Segretario dell'Ordine/Collegio e da due Consiglieri senza deleghe gestionali individuati dal Presidente della commissione, nel rispetto del principio di rotazione, di cui uno con funzioni di segretario.

L'attività svolta dalla commissione per la valutazione delle domande di partecipazione è prestata a titolo gratuito.

L'Ordine/Collegio, per ogni singola procedura, si riserva la facoltà di demandare al Consiglio Direttivo la procedura di valutazione e aggiudicazione.

Art. 8

Conferimento di incarichi in via diretta

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6, sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di comparazione le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, ossia nell'ipotesi in cui questa risulti limitata ad una sola giornata, che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrando nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Sono tali, ad esempio, la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

L'Ordine/Collegio si riserva la facoltà di conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando siano state espletate senza esito positivo le procedure comparative di cui all'art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, e non dipendenti da cause imputabili all'Ente;
- c) quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o formativa, ovvero conoscenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Sono esclusi dalle procedure comparative del presente regolamento, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge:

- le prestazioni di servizi resi da persone fisiche o giuridiche qualificate come contratti pubblici;
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, come le attività rese dal medico competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Ente;
- altri incarichi disciplinati da specifiche disposizioni normative.

L'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono conferiti nel rispetto delle specifiche prescrizioni recate dal D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Formalizzazione dell'incarico

L'Ordine/Collegio formalizza l'incarico mediante la stipulazione di un disciplinare/lettera di incarico nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato (**cf. Allegato**).

Il disciplinare/lettera di incarico, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- le generalità dell'incaricato;
- la natura della collaborazione (professionale, occasionale);

- l'oggetto della prestazione;
- il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- la durata del contratto;
- l'ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- l'eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- l'eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- le facoltà di recesso delle parti.

La durata dell'incarico deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione e può essere prorogato ove l'Ente ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare la prestazione e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

Il compenso, stabilito in correlazione alla tipologia della prestazione richiesta e all'utilità conseguita dall'Ente, verrà liquidato, di norma, al termine della collaborazione e dopo presentazione della relazione quando prevista, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Nel caso in cui il disciplinare di incarico lo preveda, si procederà al rimborso delle spese sostenute dall'incaricato per trasferte direttamente collegate alla prestazione e preventivamente autorizzate. Tali spese verranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi (cfr. **Allegato**).

Alla lettera di incarico dovrà, inoltre, essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 e di eventuale svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali ex art. 15, comma 1, lettera c) d.lgs. 33/2013, se di competenza (cfr. **Allegato**).

7

Art. 10

Recesso e risoluzione del contratto

L'Ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato. Il recesso da parte dell'Ente opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.

Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all'Ente trenta giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità.

Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione dell'incarico

Il RUP verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo, attraverso il controllo della corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il RUP può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti il RUP può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sull'esatta quantificazione della attività prestata può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del RUP, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

CAPO II

Disposizioni riguardanti gli incarichi di lavoro autonomo

Art. 12

Gli incarichi di lavoro autonomo

I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell'incarico in:

- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro autonomo professionale.

Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti iscritti o non iscritti ad albi professionali nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6.

L'incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.

Le prestazioni sono svolte in piena autonomia, nell'ambito di indirizzi di massima convenuti con il committente.

L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici dell'Ente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L'Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il compenso deve essere preventivamente e formalmente definito, secondo criteri di equità ed equilibrio rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'Ente.

Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico nei termini convenuti. Le modalità di corresponsione del compenso sono definite in via negoziale.

Art. 13

Incarichi di lavoro autonomo occasionale

Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente, sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo

di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.

Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Per le modalità di selezione, conferimento e verifica si rinvia alle disposizioni del Capo I.

Art. 14

Incarichi di lavoro autonomo professionale

Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:

- abitudine, attività svolta in maniera stabile e sistematica;
- non esclusività, il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
- professionalità, quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
- diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.

Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Per le modalità di selezione, conferimento e verifica si rinvia alle disposizioni del Capo I.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 15

Pubblicità degli incarichi

L'Ordine/Il Collegio rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 33/2013 e mediante implementazione nel portale Perlapa>Anagrafe delle prestazioni.

Relativamente agli incarichi conferiti:

- sono comunicati in via telematica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [**entro tre mesi dal conferimento dell'incarico**], i dati di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo [*anche a titolo gratuito*];
- sono pubblicati in tabelle riassuntive gli elenchi dei propri consulenti, con l'indicazione dell'oggetto, durata e compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

→ **entro 15 giorni** dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti, l'ente è tenuto a comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici [comma 11].

Art. 16

Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia di lavoro autonomo occasionale ed incarichi professionali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Il presente regolamento è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori, nonché nella sezione Regolamenti della home page.

* * *

Allegati n. 3

* * *

Regolamento approvato con delibera del Consiglio n.08/2020 del 29/07/2020, elaborato in collaborazione con RPCT

F.to il Presidente

(documento firmato digitalmente / firmato in originale e tenuto agli atti)